

IL NUOVO MODELLO PEI

(PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO)

a cura di Raffaella Maggi¹

Con il Decreto Interministeriale n. 182/220, costituito da ben 21 articoli, cambiano alcuni scenari relativi l'inclusione degli alunni e studenti con disabilità all'interno delle scuole, oltre che le modalità di assegnazione delle misure di sostegno. L'iter della nuova inclusione scolastica è stato avviato con il Decreto Legislativo n. 66/17 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità - attraverso l'introduzione di un nuovo modello PEI (Piano Educativo Individualizzato), su base ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) promossa dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Nei nuovi modelli che introducono la nuova prospettiva bio-psico-sociale dell'ICF, conseguentemente all'osservazione del contesto scolastico, delle risorse professionali e strumentali disponibili, delle eventuali barriere o facilitatori, saranno indicati gli obiettivi didattici, gli strumenti e gli ausili necessari, le strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo. Le Istituzioni Scolastiche potranno utilizzarli anche in modalità digitale con accesso tramite sistema SIDI (Sistema Informativo dell'Istruzione).

Relativamente l'anno scolastico in corso, le scuole potranno ancora continuare ad utilizzare i modelli di Piani Educativi Individualizzati in uso, anche se sarebbe opportuno un passaggio graduale ai nuovi modelli per verificarne, con la collaborazione degli insegnanti - come affermato dal MIUR nell'evento di presentazione nazionale del 26 gennaio 2021 - la piena operatività. Perentoriamente, invece, il nuovo modello dovrà essere adottato nel prossimo anno scolastico e utilizzato già, per i neoiscritti, entro il prossimo 30 giugno, per il cosiddetto PEI provvisorio da predisporre.

Nella Nota n. 40 del 13 gennaio 2021 viene specificato che trovano immediata attuazione altre disposizioni inserite all'interno del D.M. 182/2020:

- per quanto concerne l'articolo 16, il cosiddetto "PEI provvisorio", si stabilisce di redigerlo entro il 30 giugno 2021 per gli alunni che hanno ricevuto certificazione tardiva; sarà utilizzato, però, sin dal corrente anno ai fini dell'inclusione scolastica, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all'anno scolastico successivo;
- cessano di produrre effetti le disposizioni contenute nell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90;
- sono attuate le disposizioni contenute nell'articolo 10 concernenti il Curricolo dell'alunno, con le specifiche relative al tipo di percorso didattico seguito, per l'approfondimento delle quali si rinvia alla lettura del paragrafo 8.3 (*Il percorso di studio dello studente con disabilità e la validità del titolo*) delle Linee guida allegate al decreto. In merito alle predette disposizioni, inoltre, interverranno specifiche indicazioni per quanto attiene gli Esami di Stato, all'interno dell'apposita ordinanza annuale.

Quattro gli assi attorno a cui è costruito il Piano, di cui saranno poi osservati gli esiti:

1. Dimensione della Socializzazione e dell'Interazione
2. Dimensione della Comunicazione e del Linguaggio
3. Dimensione dell'Autonomia e dell'Orientamento
4. Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento

¹ Pedagogista Clinico UNIPED - Esperta INVALSI Nuclei esterni di valutazione area pedagogico didattico - Docente di Pedagogia e Didattica speciale presso UNIVPM - Docente presso Link Campus University - Presidente nazionale Centro Studi Itard.

Come indicato all'art. 2 del Decreto - Formulazione del PEI - il Piano Educativo Individualizzato:

- viene elaborato e approvato dal GLO (Gruppo di Lavoro Operativo);
- tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento;
- attua le indicazioni di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017;
- è redatto a partire dalla Scuola dell'Infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;
- risulta strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale;
- nel passaggio tra i diversi ordini di scuola e in caso di trasferimento, è accompagnato dall'interlocuzione tra i docenti dell'istituzione scolastica di provenienza e i docenti della scuola di destinazione;
- garantisce il rispetto e l'adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità ed esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione.

Il **Profilo di Funzionamento**, novità assoluta del documento derivante dalla fusione tra Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale, è il documento propedeutico e necessario alla redazione del PEI. Risulta opportuno che il GLO, oltre a prendere visione del Profilo di Funzionamento, ne fornisca una sintesi che metta in evidenza le informazioni relative alle dimensioni rispetto alle quali è necessaria un'analisi puntuale, seguita dalla progettazione di interventi specifici, da inserire per l'appunto nel PEI.

Nel PEI va indicato perentoriamente il tipo di percorso didattico seguito dallo studente, specificando se si tratta di:

- percorso ordinario;
- percorso personalizzato con prove equipollenti;
- percorso differenziato (ulteriore modalità prevista nella Scuola Secondaria di Secondo grado).

Il Ministero ha comunque evidenziato che, per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle nuove modalità di certificazione della disabilità, in attesa delle previste Linee guida da parte del Ministero della Salute, le procedure di iscrizione per il prossimo anno scolastico seguiranno la prassi corrente. Alla domanda di iscrizione, in caso di alunni o studenti con disabilità, andranno allegate le certificazioni e le diagnosi previste dalle norme finora vigenti.